

COMUNE DI ZERFALIU

ORDINANZA N. 04 / 2010

Pulizia delle aree pubbliche e private, interne ed esterne all'abitato.

IL SINDACO

Atteso che nel perimetro urbano vi sono aree libere che sono coperte da erbacce e rovi, che possono creare pericolo d'incendio e gravi problemi per la tutela dell'igiene pubblica e del traffico;

Considerato che le numerose strade comunali e vicinali sono spesso intransitabili a causa del restringimento dovuto alla mancata potatura delle siepi e dei rami nei terreni prospicienti le strade;

Ritenuto di dover provvedere con urgenza, a tutela della salute, dell'igiene e dell'incolumità pubblica, disponendo un termine per la bonifica delle aree sopra indicate;

Viste le Prescrizioni Regionali Antincendio per l'anno 2010;

Visto l'art. 54 del D. Lgs n. 267/2000; l'art. 52 del Regolamento Edilizio Comunale e l'art. 29 del Codice della Strada;

O R D I N A

- 1) Ai proprietari di terreni liberi compresi nel perimetro urbano: di pulirli, estirpando o tagliando le erbacce ed i rovi, entro il **15 GIUGNO 2010**, al fine di contrastare il pericolo d'incendio o che possano diventare ricettacolo d'immondizie;
- 2) Ai proprietari di terreni confinanti con le strade aperte al pubblico transito: di potare le siepi e contenerle all'interno delle loro proprietà, entro il **15 GIUGNO 2010**, al fine di rendere le strade fruibili in tutta la loro sezione, salvo quanto previsto dall'*Ordinanza Regionale Antincendio*;
- 3) Ai proprietari ed ai conduttori d'aziende agricole confinanti con le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunale e vicinali, di provvedere, entro il **15 GIUGNO 2010**, a:
 - ripulire le aree limitrofe alla strada e le recinzioni comunque costituite da rovi e sterpaglie;
 - creare idonea fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi;

PER LA VIOLAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA SI APPLICA LA SANZIONE DA €. 150,00 A €. 600,00

Qualora si tratti di recidivi l'importo della sanzione minima sarà raddoppiato.

In caso di mancata oblazione si attiveranno le procedure previste dalla L. 689/81 e successive modificazioni.

L'Amministrazione Comunale provvederà direttamente, in caso d'inadempienza dell'obbligato, allo sfalcio dell'erba, alla potatura delle siepi e all'esecuzione d'ogni qualsiasi altra attività accessoria, con addebito delle spese sostenute agli inadempienti, in aggiunta alla sanzione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, contro il presente atto può essere proposto ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

lì, 22 Maggio 2010

IL SINDACO
f.to Pinuccio Chelo